



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

noi **COMMERCianti**

UMCE
IP

INFORMAZIONI & SCADENZE

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

numero 6 del 18 Giugno 2010

UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE CHIUSURA PER FERIE

Avvisiamo tutte le Ditte associate e le Aziende seguite dai nostri reparti di contabilità e paghe che gli uffici dell'Associazione resteranno chiusi



DA
LUNEDI' 16 AGOSTO
A
VENERDI' 20 AGOSTO

Saremo nuovamente operativi da Lunedì 23 agosto.

La Presidenza, la Giunta e tutto il nostro staff augurano a tutti splendide ferie.

PATENTINI DI SIGARETTE COMUNICAZIONE SEMESTRALE PRELIEVI

Ricordiamo a tutti i titolari di un patentino per la rivendita di sigarette che è obbligatorio inviare la comunicazione semestrale dei prelievi effettuati, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato competente.

Tale modello, reperibile presso i nostri uffici o scaricabile dal nostro sito internet www.ascombassano.it,

Periodico mensile d'informazione a cura dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi del Mandamento di Bassano del Grappa U.M.C.E. Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n.° 46) art. 1, com 2, DCB Vicenza. In caso di mancato recapito restituire al mittente

Unione del Commercio e dei Servizi del Mandamento di Bassano del Grappa U.M.C.E. Largo Parolini, 52 · 36061 Bassano del Grappa
Centralino Segreteria Tel.:0424.523.108 Unione dei Servizi Tel.:0424.529.163 Fax Segreteria Unione dei Servizi: 0424.522.213 Fax Direzione UMCE: 0424.521.367
Fax Ufficio Paghe: 0424.521.949 • **Dirett. Responsabile:** Antonio Balestra **Redazione:** Riccardo Cellegghin, Franco Lago, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato
Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 Stampa Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491

deve essere puntualmente compilato indicando la quantità di tabacchi prelevati e l'ammontare dei prelievi nel semestre di riferimento (Gennaio – Giugno 2010).

Il modello dovrà inoltre essere controfirmato dal titolare del patentino e dal titolare della rivendita aggregante e quindi trasmesso per posta o anche via fax.

Ricordiamo che il mancato invio di quanto sopra, che dovrà **essere effettuato entro il 15 Luglio 2010**, può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei casi di recidiva, anche la revoca del patentino stesso.

Per qualsiasi ulteriore informazione o per il disbrigo della pratica, potrete rivolgerVi ai nostri uffici che rimangono sempre a Vostra disposizione.

**SALDI ESTIVI
SI PARTE SABATO 17 LUGLIO**

La Giunta Regionale del Veneto è recentemente intervenuta per modificare nuovamente le vigenti disposizioni in materia di vendite straordinarie ed in particolare di Saldi di fine stagione.

Il nuovo provvedimento stabilisce ora che per la stagione estiva, la vendita abbia ad iniziare al 3° sabato del mese di luglio per finire, come di consueto, al 31 di agosto.

Per il 2010 pertanto, i Saldi potranno iniziare sabato 17 luglio.

Ci preme ricordare, anche in relazione all'elevato numero di contestazioni accertate dagli organi di vigilanza in occasione dei Saldi invernali, che nei 30 giorni precedenti la data del 17 luglio non sarà possibile effettuare, per gli operatori del settore dell'abbigliamento, calzature, moda mare, ecc., nessun tipo di vendita promozionale.

Questo anche con riferimento a merce presente in negozio e relativa a stagioni precedenti o a residui di magazzino.

Oltre a ciò ricordiamo che il prezzo della merce in saldo deve essere esibito in maniera chiara ed inequivocabile, indicando il prezzo originario, la percentuale di sconto ed il prezzo finale di vendita.

Precisiamo infine che non è necessario presentare in Comune nessuna preventiva comunicazione di inizio Vendita di Fine Stagione.



**ANTIRICICLAGGIO
ANCHE L'ATTIVITA' DI GIOCO ASSOGETTATA ALLA NORMATIVA**

A seguito delle modifiche apportate con il D.Lgs. 151/2009, dallo scorso mese di marzo sono entrate in vigore alcune disposizioni connesse alla normativa antiriciclaggio anche per gli operatori che esercitano in sede fissa l'attività di offerta di giochi e scommesse con vincite in denaro.

Ci stiamo quindi riferendo non solo alle Case da Gioco o ai concessionari che raccolgono giocate attraverso la rete internet o altre reti telematiche, per i quali erano stati previsti alcuni obblighi nell'impianto originario della legge, ma a qualsiasi tipo di attività che offra giochi anche in assenza delle Autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quali corner sportivi, sale bingo, scommesse, ecc.

Il dettato in questione prevede l'obbligo del gestore (o di un suo incaricato) di procedere all'identificazione dei clienti che effettuano giocate o incassano vincite di importo superiore ad € 1.000,00.

Tutti i relativi dati dovranno essere registrati e quindi conservati o utilizzando i mezzi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività o in alternativa istituendo l'Archivio Unico Informatico o un registro cartaceo della clientela.

Ricordiamo solo che la legge ha previsto importanti sanzioni per le aziende che non adempiono all'obbligo di identificazione della clientela nei casi previsti (da 2.600 € a 13.000 €) ed ancor più pesanti per quelle che non istituiscono il Registro delle Clientela.

In sede di conversione del c.d. "Decreto incentivi", sono però stati esonerati dai suddetti obblighi sia gli operatori che si avvalgono di reti telematiche che quelli in sede fissa che raccolgono le giocate del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o differita e concorsi pronostici.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o più approfondita informazione, potrete rivolgervi in qualsiasi momento ai nostri uffici.

**RAEE
NUOVE REGOLE PER IL RITIRO DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

Come già riportato in alcune circolari CONFCOMMERCIO, è da poco stato pubblicato il Decreto 8 marzo 2010, n.65, che introduce misure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei c.d. RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) da parte di commercianti e distributori nonché degli installatori e centri di assistenza tecnica.

Per esemplificare, le categorie di rifiuti oggetto della normativa RAEE sono: Grandi e piccoli



elettrodomestici, strumentazioni informatiche, radio e tv, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, apparecchiature per lo sport ed il tempo libero, dispositivi medici, ecc.

Con le nuove disposizioni, a partire dal 18 giugno 2010, i distributori devono assicurare al consumatore finale il ritiro gratuito di un apparecchiatura dismessa al momento dell'acquisto di una nuova equivalente.

Chi non si atterrà alle nuove regole rischia una sanzione da 150,00 € a 400,00 € per ciascun RAEE non ritirato.

Le apparecchiature ritirate dai commercianti dovranno quindi essere conferite ai centri di raccolta ovvero stoccate in luoghi idonei (non accessibile a terzi e pavimentati, protetti da acque meteoriche e dall'azione del vento) garantendo nel contempo l'integrità del rifiuto raccolto.

Tutto ciò dovrà ovviamente avvenire nel rispetto della normativa che tra l'altro prevede l'utilizzo di appositi moduli per il ritiro ed il trasporto del rifiuto, nonché la compilazione di un registro di carico e scarico per coloro che intendo effettuare lo stoccaggio ed il raggruppamento temporaneo.

L'art.3 del decreto prevede inoltre l'obbligo di iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali da parte dei commercianti e distributori che effettueranno le operazioni di raccolta e trasporto dei RAEE.

Con delibera del 19 maggio 2010 il Ministero dell'Ambiente ha reso noto il modello utilizzabile per l'iscrizione semplificata all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che va rinnovata ogni 5 anni e che è subordinata al versamento di € 50,00 di diritto annuale.

Per ogni più approfondita informazione, ricordiamo che i nostri uffici saranno a disposizione degli associati per curare la pratica di iscrizione o per fornire copia integrale del provvedimento e dei modelli necessari (chiedere del Sig. Simone Mattesco – Ufficio ambiente e sicurezza).

VIDEOSORVEGLIANZA NUOVE REGOLE DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Con provvedimento generale dell'8 aprile 2010 il Garante per la Privacy è intervenuto per apportare importanti novità che interessano tutte quelle imprese che hanno installato all'interno o all'esterno dei propri locali delle telecamere a circuito chiuso (con o senza registrazione delle immagini).

Tale iniziativa si è resa indispensabile in considerazione del continuo aumento dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le più disparate finalità (prevenzione e repressione di fatti criminosi, sicurezza stradale, promozioni varie, ecc.).

Il principio generale da cui parte il Garante è che qualsiasi tipo di registrazione, conservazione o utilizzo di immagini configura un trattamento di dati e come tale deve essere trattato.



INFORMATIVA: Gli interessati (cittadini, clienti, ecc.) devono quindi sempre essere informati, mediante l'utilizzo di appositi cartelli (diversificati a seconda che esista o meno un collegamento con le forze dell'ordine o istituti di vigilanza) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. Tali cartelli devono essere collocati prima del raggio d'azione della telecamera in maniera chiaramente visibile.



RESPONSABILI ED INCARICATI: tutte le persone designate all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza devono essere designate per iscritto dal titolare e devono possedere credenziali di autenticazione per poter compiere determinate operazioni (copiare immagini, cancellarne, modificare le riprese, ecc.).

SICUREZZA E CONSERVAZIONE: I dati e le registrazioni raccolte mediante sistemi di videosorveglianza devono essere trattati e protetti con idonee misure di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di smarrimento, accesso non autorizzato, ecc. La conservazione delle registrazioni deve essere limitata allo stretto necessario e comunque non oltre le 24 ore successive alla rilevazione, salvo specifiche esigenze dettate da necessità investigative o in relazione a giornate di chiusura prolungate.

CONTROLLO DEI LAVORATORI: Ricordiamo che è sempre ed in ogni caso vietato il controllo a distanza dell'attività lavorativa e quindi non è possibile procedere con l'installazione di telecamere per queste finalità. Se dagli impianti di ripresa, installati per diverso motivo, può anche soltanto derivare la possibilità di controllo dei lavoratori impiegati dall'azienda, è necessario ottenere un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (ove presenti) o con i lavoratori stessi, ed effettuare le opportune, necessarie e preventive comunicazioni in DPL.

WEB-CAM PER SCOPI PROMOZIONALI O TRUSITICI: Anche questa è una situazione che si sta diffondendo sempre con maggior frequenza. Il garante precisa che le riprese delle web-cam devono avvenire sempre in modo da rendere non identificabili i soggetti ripresi.

LA "MANOVRA CORRETTIVA 2010" PRINCIPALI NOVITA'

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE: il limite precedentemente stabilito con il pacchetto "antiriciclaggio" di 12.500 € è ora stato abbassato a 5.000 €. Pertanto non si potranno più effettuare



pagamenti in contanti o con titoli al portatore per importi che eccedano tale soglia. Le sanzioni previste per chi non rispetterà questa prescrizione, sono in ogni caso, non inferiori a 3.000,00 €.

INVIO DEGLI ELENCHI IVA: qualsiasi operazione, rilevante ai fini iva, di importo pari o superiore ai 3.000,00 € dovrà essere in futuro comunicata (con modalità e tempi da stabilire) all'Agenzia delle Entrate.

ATTIVITA' DI CONTROLLO ALLE IMPRESE: particolare attenzione verrà dedicata da parte dell'autorità tributaria nell'attività di verifica di tutte quelle imprese che cessano la propria attività entro 1 anno dalla data del loro inizio ed a quelle che dichiarano una perdita d'esercizio per più di un periodo d'imposta.

ACCONTI IRPEF: con apposito decreto potrà essere disposto il differimento dei termini per il versamento degli acconti sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2011 e 2012.

Al momento di andare in stampa, pare ormai certo che con apposito DPCM verranno inoltre prorogati i termini per il versamento delle imposte relative al modello UNICO per quei soggetti ai quali si applicano gli Studi di Settore.

Le scadenze verranno pertanto spostate:

- Dal 16 giugno al 6 luglio 2010
- Dal 16 luglio al 5 agosto 2010 per chi invece intende versare con la maggiorazione dello 0,40%

**I PRODOTTI "MADE IN ITALY"
ORA REGOLE PIU' CERTE PER ABBIGLIAMENTO E CALZATURE**

Finalmente anche il consumatore finale (e quindi il commerciante) potrà avere una maggior sicurezza sulla provenienza dei prodotti tessili, della pelletteria e delle calzature. Con la Legge n.55, dell'8 aprile 2010, sono state infatti dettate regole certe per l'indicazione del marchio "Made in Italy" e per assicurare una dettagliata tracciabilità di tutte le fasi produttive.

Dal 1 ottobre 2010 la denominazione "Made in Italy" potrà essere usata esclusivamente per quei prodotti, dei settori sopra richiamati, che sono stati lavorati prevalentemente nel territorio italiano o se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio medesimo (fasi del settore tessile: filatura, tessitura, nobilitazione e confezione - fasi del settore calzaturiero: concia, lavorazione tomaia, assemblaggio e rifinitura).

Pertanto, tutti quei prodotti che non risponderanno a questi requisiti, non potranno essere marchiati come "Made in Italy" e dovranno riportare l'indicazione dello Stato di provenienza.

